

Energia senza limiti... per legge

IL CONSIGLIO DI STATO HA ANNULLATO UNA SENTENZA DEL TAR DELLA BASILICATA CHE NEGAVA A UN OPERATORE L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO. MA LA NORMATIVA EUROPEA È CHIARA IN PROPOSITO: NON SI POSSONO IMPORRE STOP ALLA QUANTITÀ DI ELETTRICITÀ PRODOTTA DA FONTI ALTERNATIVE



Riccardo Marletta,
avvocato in Milano

Le normative regionali non possono imporre limiti quantitativi alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili perché previsioni di tal genere si pongono in contrasto con le norme comunitarie che favoriscono la realizzazione di questo tipo di impianti. Ove vi siano limitazioni in questo senso da parte di leggi regionali, il giudice amministrativo è tenuto, in forza del principio di prevalenza del diritto comunitario, a disapplicare la normativa regionale e ad annullare gli atti di diniego all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili eventualmente assunti dalla pubblica amministrazione.

regionale. n. 9/2007 sarebbero stati in contrasto con le norme internazionali vigenti (tra cui il Protocollo di Kyoto), con la normativa europea che incentiva la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e con la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni contenuta nell'articolo 117 della Costituzione.

Il TAR tuttavia aveva respinto il ricorso non avendo riscontrato alcun profilo di illegittimità nel provvedimento di diniego adottato dalla Regione Basilicata.

A questo punto però l'operatore non si è dato per vinto e ha proposto appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Basilicata.

l'adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali.

La direttiva stabiliva poi che i regimi di sostegno dei singoli Stati membri dovevano comunque promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili (articolo 4) e prevedeva che dovessero essere progressivamente rimossi "gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili" (articolo 6).

Sul punto il Consiglio di Stato ha dunque concluso nel senso che "una sommaria indagine sulle premesse della direttiva 2001/77/CE con il richiamo alla necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, l'alta priorità di questo obiettivo, la stretta connessione dell'uso di queste fonti con il protocollo di Kyoto, il richiamo evidente agli obiettivi nazionali come livelli minimi - punto 7 delle premesse - è fortemente indicativa del contrasto insito nelle previsioni della legislazione regionale della Basilicata con i principi posti in sede europea".

COSA DICE LA LEGGE ITALIANA

V'è da aggiungere che anche la normativa nazionale italiana si è conformata ai sopra indicati principi, avendo dato attuazione alla Direttiva 2001/77/CE mediante il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il quale prevede tra l'altro che le Regioni possano adottare "misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali" (articolo 10).

Nella sentenza in questione, il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che nella direttiva 2009/28/CE, che ha sostituito la direttiva 2001/77/CE (e che non poteva trovare applicazione diretta nel caso di specie, essendo entrata in vigore successivamente all'adozione del provvedimento di diniego ad opera della Regione Basilicata) si precisa che "la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile" e che in ogni caso "non è opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri".

Secondo il Consiglio di Stato "tale direttiva, pur successiva alla legge regionale di cui il provvedimento impugnato costituisce applicazione, ha carattere ancor più cogente e si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia" da fonti rinnovabili.

Alla luce di questo quadro normativo il Consiglio di Stato ha quindi concluso che "si deve escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli



L'ha stabilito in una recente decisione, la sentenza 10 settembre 2012, n. 4768, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato in una controversia riguardante l'applicazione della legge regionale della Basilicata n. 9/2007, già in parte dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2011.

L'ANTEFATTO

Nello specifico la questione riguardava l'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 9/2007, il quale prevede che fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che non rientrino nei limiti e che non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato nel 2001.

In applicazione di questa norma la Regione Basilicata aveva negato ad un operatore l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

La società in questione si era quindi rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, mettendo in luce, tra l'altro, che il diniego opposto dalla Regione Basilicata e la sopra citata norma di cui all'articolo 3 della legge

Mossa assolutamente azzeccata, dato che il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente il giudizio espresso dal TAR Basilicata e ha quindi accolto l'appello, annullando il diniego opposto dalla Regione Basilicata.

LA NORMATIVA EUROPEA

Le argomentazioni contenute nella pronuncia del Consiglio di Stato risultano particolarmente significative.

In particolare il Consiglio di Stato ha rilevato che la norma di cui al sopra citato articolo 3 della legge regionale n. 9/2007 varata dalla Regione Basilicata porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili e che ciò si pone in contrasto con "importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano" ed in particolare con la direttiva 2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili deve avvenire in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione.

Si noti a questo proposito che l'articolo 1 della direttiva citata richiamava anzitutto la necessità di "un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno".

A sua volta l'articolo 3 della stessa prevedeva

normativi all'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".

Sulla base di queste motivazioni il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello in esame, senza nemmeno investire la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione relativa alla compatibilità dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/2007 con la sopra citata direttiva n. 2001/77/CE.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infatti che l'articolo 3 della legge regionale n. 9/2007 della Regione Basilicata dovesse essere disapplicato laddove pone un limite massimo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto contrastante con l'art. 6 della direttiva 2001/77/CE, che doveva trovare diretta applicazione nel caso in esame.

Conseguentemente il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento regionale di diniego all'autorizzazione per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto in questione.

Tutto ciò in applicazione del principio di prevalenza del diritto comunitario in forza del quale tanto gli organi giurisdizionali quanto le pubbliche amministrazioni sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme comunitarie direttamente applicabili (così ad esempio Consiglio di Stato, Sezione V, 7 aprile 2011, n. 2155). Di tutt'altro avviso era stato in precedenza il TAR Basilicata, il quale aveva ritenuto che la direttiva 2001/77/CE "non contiene una disciplina incondizionata e sufficientemente dettagliata tale da comportare una sua diretta

ed immediata applicazione nell'ordinamento interno se non attraverso una normazione di attuazione".

Il Consiglio di Stato, con le condivisibili argomentazioni sopra riportate, ha dunque riconosciuto che gli operatori privati hanno titolo ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici, senza che sia possibile imporre limiti alla produzione di energia derivante da queste fonti. È da auspicare però che in futuro gli operatori non debbano attendere la pronuncia di un giudice di secondo grado per veder riconosciuto questo principio.

Riccardo Marletta, avvocato in Milano
riccardo.marletta@studiolegalebelvedere.com
www.studiolegalebelvedere.com



INGECON SUN 3Play

INGECON SUN 1Play

www.ingeteam.it



La nuova generazione di inverter di stringa Ingeteam. Efficienza e competitività per affrontare le sfide del V Conto Energia

- Inverter di stringa da 2,5 a 40kW per applicazioni Outdoor
- Doppio MPPT
- Sezionatore DC integrato
- Protezioni di sovratensione DC e AC
- Protezioni e controllo di stringa integrato
- SD card e bluetooth di serie
- Rendimento > del 98%
- 10 anni di garanzia

Ingeteam

READY FOR YOUR CHALLENGES